



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1849

ORDINANZA n. 235 del 02-08-2012

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 122 del 04/05/2012 relativa alla rimozione di rifiuti sottopasso autostradale località Moro.

IL SINDACO

VISTO la nota della Polizia Stradale di Pescara prot. n. 6728 del 06/04/2012, con cui si è venuti a conoscenza di un accumulo di rifiuti vari e speciali, abbandonati da ignoti sotto il viadotto denominato "MORO" alla progressiva chilometrica autostradale Km. 407 direzione Sud della A/14 in località Valloncino;

ACCERTATO che detta discarica abusiva, provocata da ignoti, insiste su pertinenze del predetto viadotto, ai margini della strada vicinale denominata "Valloncino", individuata in catasto al foglio 60, sotto il ponte autostradale direzione Sud A/14 e che pertanto la proprietà è della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 7° Tronco – Città S. Angelo (PE);

VISTA la propria Ordinanza n. 122 del 04/05/2012, con cui ai sensi dell'art. 192 del del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente, si ordinava alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede a Roma in via Bergamini n. 50, nella persona del Legale Rappresentante Pro-Tempore, di rimuovere i rifiuti abbandonati sull'area di proprietà - Km 407A/14 dir. Sud -, depositati su pertinenze del predetto viadotto e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il congruo termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento, mediante il trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti, con presentazione dei formulari di trasporto a smaltimento;

VISTA la nota assunta al prot. c.le n. 11854 del 28/06/2012 con cui la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. chiede di sospendere in via di autotutela l'esecutività dell'Ordinanza n. 122/2012, al fine di poter concordare termini, modalità e condivisione dei costi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti sotto il viadotto Moro;

PRESO ATTO:

- che dalla citata nota della Polizia Stradale di Pescara prot. n. 6728 del 06/04/2012, non è possibile ravvisare elementi di condotta dolosa o colposa diretti, a carico del proprietario dell'area ;
- che l'area in oggetto è confinante con la strada comunale "Valloncino" e che nel senso longitudinale del viadotto risulta essere in parte recintata;

VISTO nel merito, il consolidato orientamento giurisprudenziale, e non da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nr. 4061 del 25/08/2008;

TENUTO CONTO dei rilievi mossi da Autostrade per l'Italia S.p.A. nella menzionata nota prot. comunale 11395 del 21/06/2012

PRESO ATTO che in data 10/07/2012 la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per il tramite del proprio direttore del VII Tronco di Pescara ha provveduto a rappresentare e concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale competente le attività da intraprendere per provvedere alla bonifica di detta area nonché valutare idonee strategie tese a prevenire il ripetersi dell' abbandono incontrollato di rifiuti da parte di ignoti;

CONSIDERATO che trattandosi di un'area aperta parzialmente recintata, non è possibile ascrivere una condotta dolosa o colposa in capo al proprietario dell'area, in quanto l'obbligo di diligenza non può estendersi ad una vigilanza costante, interessante molta parte del territorio nazionale, su vaste aree ed in particolare alle pertinenze autostradali sottostanti i viadotti;

RITENUTO, pertanto, doversi avvalere dell'esercizio di «autotutela» dell'Amministrazione mediante la revoca, per le motivazioni sopra specificare, della propria precedente Ordinanza n. 122/2012, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 214/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che gli effetti che derivano dall'annullamento coincidono, o comunque non contrastano con il concreto interesse pubblico;

DATO ATTO comunque che, il provvedimento in questione, non avendo avuto ancora esecuzione, non ha prodotto nuove situazioni sulle quali la sua eliminazione possa produrre conseguenze;
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge n. 214/90 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate,
LA REVOCA della propria Ordinanza n. 122 del 4/05/2012 avente ad oggetto: "Rimozione di rifiuti sottopasso autostradale località Moro"

DISPONE

Che nell'interesse pubblico,

1. la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede a Roma in via Bergamini n. 50 , nella persona del Legale Rappresentante Pro-Tempore, provveda alla bonifica dei materiali contenenti amianto da eseguirsi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, previa presentazione, da parte della ditta incaricata della bonifica (art. 212 del D.Lgs. 152/2006 ed s. m. i.), di uno specifico piano di lavoro, ai sensi dell'art. 256 comma 2 e comma 4 del D.Lgs 81/08;
2. copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all'Organo di Vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. l'ufficio tecnico comunale competente provveda alla rimozione dei rifiuti abbandonati, in modo ino, non contenenti amianto, a margine della strada comunale denominata "Valloncino" e nelle aree di pertinenza della società Autostrade.
4. l'ufficio tecnico dovrà valutare la concreta possibilità di evitare l'accesso alle persone estranee, chiudere la strada installando apposita sbarra in ferro, limitando l'accesso alla Società Autostrade per l'Italia SpA, ai proprietari dei terreni interessati ed alle autorità di pubblico soccorso.

Trasmettere la presente ordinanza:

- all'Ufficio Messaggi Notificatori del Comune di Roma per la notifica al Legale Rappresentante Pro-Tempore di Autostrade per l'Italia S.p.A. – con sede in via Bergamini, 50 di Roma.
- Al Dirigente del 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, sede
- Al Comando di Polizia Urbana di Ortona incaricato di vigilare sull'ottemperanza della presente, con l'obbligo di riferire in merito al Dirigente del 3° Settore Assetto del Territorio.
- Al Responsabile dell'Ufficio Gestione del Repertorio Generale delle Ordinanze;

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Comunale, addì __02-08-2012_____

Il Funzionario
Arch. Antonio Giordano

IL SINDACO
Dott. Vincenzo d'Ottavio